

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	3
DL 161/2019: Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. C. 2394 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	10
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	19
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18

SEDE REFERENTE

Domenica 23 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO, indi del vicepresidente Franco VAZIO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi ed Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 15.

Sull'ordine dei lavori.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, essendo pervenuta per le vie brevi la richiesta di assicurare la pubblicità dei lavori mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea in primo luogo l'anomalia della discussione odierna, che inopportunosamente si svolge in un momento in cui il Paese si trova ad affrontare l'emergenza coronavirus.

Richiamando la recente dichiarazione della collega Gelmini, rileva che urgente

non è oggi occuparsi del decreto-legge in titolo, ma avviare da subito il dibattito sulle iniziative necessarie per salvaguardare il Paese dall'epidemia, procedendo rapidamente alla conversione del preannunciato decreto-legge recante misure per combattere il diffondersi del virus. Anticipando un'obiezione che sarà sollevata dalla sua parte politica anche attraverso le pregiudiziali di costituzionalità in Assemblea, rileva che nulla impedirebbe alla maggioranza di lasciar decadere il decreto in esame, per concentrarsi invece nell'immediato sul decreto-legge che è veramente urgente, e di reiterarlo, così da consentire al Parlamento di esaminarlo con la dovuta attenzione, evitando la compressione dei tempi di esame e rispettando le prerogative del Parlamento in materia di esame dei provvedimenti e di potestà emendativa sugli stessi. Ricorda infatti che in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale è possibile in talune circostanze – che in questo caso sussistono tutte – reiterare un decreto-legge decaduto.

In secondo luogo, esprime disappunto per la lettera di risposta della presidente Businarolo alla richiesta del suo gruppo di audire sul decreto-legge in esame l'Ufficio

parlamentare di bilancio: la presidente ha infatti respinto la richiesta di audizione del suo gruppo obiettando che sono stati svolti due Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, per decidere l'articolazione dei lavori in sede referente sul decreto-legge e che in quelle occasioni nessun gruppo aveva rilevato l'opportunità di procedere alle audizioni. Al riguardo fa presente che la tempistica della trasmissione del decreto-legge dal Senato e l'immediato avvio dell'esame presso la Camera ha impedito di valutare attentamente il contenuto in modo da formalizzare la richiesta di audizione nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza. Avendo quindi approfondito il contenuto del provvedimento in esame, reitera la richiesta di audizione, che ritiene fondamentale in quanto l'Ufficio parlamentare di bilancio, nella nota trasmessa durante l'esame del provvedimento in Senato, ha espresso serie riserve sulla copertura finanziaria di talune misure contenute nel decreto-legge.

Jacopo MORRONE (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori e condividendo le affermazioni della collega Bartolozzi, afferma di ritenere improprio che il Parlamento affronti con tanta urgenza – addirittura riunendosi di domenica – il problema delle intercettazioni, mentre non mostra la stessa premura per quello della diffusione del coronavirus. Si appella, pertanto, ai colleghi della maggioranza affinché, in un simile frangente, mettano da parte i problemi al loro interno – problemi che hanno provocato ritardi tali da costringere la Commissione a riunirsi di domenica, con grande spreco di risorse che avrebbero potuto essere impiegate più efficacemente per altri scopi – e si concentrino piuttosto sulle reali emergenze del Paese. Dichiarò che così stanno facendo nei territori gli amministratori della Lega, che – ricorda per inciso – sono stati tacciati di allarmismo per avere messo in guardia, quando ancora c'era tempo, le istituzioni centrali.

Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, unendosi ai

colleghi intervenuti, invita la maggioranza a riflettere sull'effettiva opportunità di concentrarsi sul decreto-legge in materia di intercettazioni in un momento come questo, in cui il Paese è paralizzato dall'emergenza del coronavirus, rischiando gravi conseguenze economiche e sociali. Non è certo contraria a che il Parlamento lavori anche la domenica, se si affrontano le vere priorità per i cittadini, che non sono certo toccate dal decreto-legge sulle intercettazioni. Non ritiene ammissibile che, a fronte di una simile emergenza sanitaria, il Governo si attardi su un problema tutto sommato secondario, che riguarda il tema della giustizia. È evidente, a suo avviso, che la maggioranza vive dissociata dal Paese reale. A suo giudizio, meglio sarebbe sospendere i lavori della II Commissione, rinviandoli ai prossimi giorni, fermo restando che le opposizioni sono comunque pronte a lavorare anche oggi.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, a integrazione dell'intervento del collega Morrone, segnala la bassa affluenza degli elettori alle elezioni suppletive di oggi a Napoli, che, a suo giudizio, dimostra la paura dei cittadini di uscire di casa. Si associa pertanto – a titolo personale, ma convinto che tutti i colleghi dell'opposizione siano della sua stessa idea – alla proposta fatta dall'onorevole Bartolozzi alla maggioranza di lasciare decadere il decreto-legge per poi reiterarlo. Osserva che il maggior tempo a disposizione permetterebbe al Parlamento di migliorare il testo, eliminando le tante criticità esistenti. Si tratta di un provvedimento che, in questo testo, non è in grado di difendere i diritti dei più deboli, che non possono permettersi i telefoni cellulari più sofisticati, nei confronti dei quali le disposizioni del decreto in esame sono del tutto inefficaci.

Walter VERINI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che la Commissione giustizia deve lavorare sui temi di propria competenza e che del resto tutte le Commissioni permanenti della Camera

sono convocate la prossima settimana sui temi di rispettiva competenza. Aggiunge che non è stata la maggioranza a fare della prescrizione un tema cruciale, con tutte le conseguenze che ne sono derivate, ma è stata l'opposizione, la quale oggi strumentalizza a fini ostruzionistici persino la grave emergenza in atto. Non nega infatti che i cittadini aspettino di sapere come le autorità nazionali intendano arginare la diffusione del coronavirus, ma fa presente che la vita del Paese comunque continua e che il Parlamento – e nella fattispecie la II Commissione – è chiamato a svolgere il proprio lavoro nelle materie di sua competenza. Aggiunge che non spetta alle « dottoresse » Bortolozzi e Varchi, al « dottor » Costa o ai « virologi » Morrone e Paolini trovare le soluzioni per far fronte all'emergenza sanitaria nel Paese.

(Proteste dai deputati dell'opposizione).

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, invita i commissari ad abbassare i toni e a permettere la prosecuzione ordinata degli interventi.

Jacopo MORRONE (LEGA) chiede di poter intervenire per rispondere alla convocazione dell'onorevole Verini.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, assicura a quanti intendono intervenire per fatto personale che potranno farlo quando saranno esauriti gli interventi sull'ordine dei lavori.

Gianluca CANTALAMESSA (LEGA) chiede di intervenire sull'ordine dei lavori.

Enrico COSTA (FI) accusa la presidente di parzialità per non aver voluto censurare l'intervento sarcasticamente offensivo del collega Verini.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, assicura nuovamente ai colleghi Costa, Morrone e Varchi che potranno intervenire per fatto personale in un secondo momento.

Gianluca CANTALAMESSA (LEGA) intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene irragionevole aspettarsi che domani i deputati, convocati in Aula per la discussione del decreto-legge sulle intercettazioni, non pretenderanno di avere informazioni sull'emergenza sanitaria in atto e sulle modalità con cui il Governo intende farvi fronte. Rispondere ai parlamentari è, da parte del Governo, una forma di rispetto anche nei confronti dei cittadini, mentre, al contrario, insistere nella decisione di dedicare i lavori parlamentari alla conversione del decreto-legge sulle intercettazioni costituisce, a suo parere, una vera e propria offesa al Paese, che affronta in questo momento una gravissima emergenza.

Gennaro MIGLIORE (IV), intervenendo sull'ordine dei lavori e ritenendo che sia opportuno lavorare con buon senso, intende, in primo luogo, rassicurare che a Napoli, richiamata dal collega Paolini, la situazione è assolutamente normale e che l'attuale bassa affluenza dei cittadini ai seggi elettorali per le elezioni suppletive del Senato non è riconducibile all'emergenza del coronavirus. In secondo luogo, associandosi sul punto ai colleghi dell'opposizione, prega la presidente di farsi carico di inoltrare al Ministro della salute la richiesta di venire a riferire in Assemblea già domani sull'emergenza del coronavirus. Infine, nutrendo dubbi sulla possibilità di reiterare il decreto-legge sulle intercettazioni, come proposto dalla collega Bartolozzi, auspica che i gruppi presenti in Commissione trovino un'intesa e che la discussione sull'emergenza del coronavirus sia rinviata alla sede più opportuna, una volta trasmesso il decreto-legge al Parlamento.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, fa presente che, attesa la rilevanza dell'argomento, ha concesso la parola a tutti i deputati che ne hanno fatto richiesta, ma ricorda come, a norma del Regolamento, per i richiami sull'ordine dei lavori, che attengano ad una particolare questione, sia prevista la parola di un oratore per ciascun gruppo.

Ingrid BISA (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene inaccettabile il tono ironico delle affermazioni del deputato Verini a fronte di una situazione di emergenza di eccezionale gravità. Si associa alle considerazioni della deputata Bartolozzi, rilevando come la conversione del decreto-legge in esame non rivesta alcun carattere di urgenza e come certamente non possa essere paragonato proprio sotto il profilo dell'urgenza ai provvedimenti sul coronavirus. Si unisce pertanto alla richiesta di accantonare l'esame del provvedimento in esame per dare priorità assoluta al decreto-legge sul coronavirus. Non concorda con il deputato Verini, secondo il quale ciascuna Commissione dovrebbe continuare ad occuparsi degli argomenti di propria competenza, in quanto i membri del Parlamento sono rappresentanti di tutti i cittadini e debbono pertanto rispondere all'aspettativa di questi ultimi che la situazione di emergenza sanitaria sia affrontata tempestivamente.

Matilde SIRACUSANO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricordando come il deputato Verini abbia avuto modo in passato di stigmatizzare lo scadimento del linguaggio parlamentare, esprime stupore per i toni da lui utilizzati. Ritiene inaccettabile minimizzare la situazione di emergenza sanitaria e inopportuno perdere tempo proseguendo nell'esame del provvedimento in titolo.

Federico CONTE (LEU), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva come la preoccupazione per la situazione di emergenza sanitaria riguardi certamente tutti ed auspica, in primo luogo da cittadino, che la risposta del Governo e delle autorità preposte sia la più efficace possibile. Ritiene pertanto comprensibile che tale preoccupazione sia evocata anche in questa sede, mentre non comprende il fatto che, da un lato, alla luce di tale situazione di emergenza si chiede di non procedere nell'esame del provvedimento e, dall'altro, si svolgono tuttavia considerazioni attinenti il merito del provvedimento stesso. Ritiene che la risposta migliore alla situa-

zione di emergenza sia quella di procedere nello svolgimento dei lavori nel modo più ordinato e spedito possibile, anche perché questo non pregiudica la possibilità di richiedere che il Ministro della salute riferisca sulla questione sanitaria in sede parlamentare. Rileva peraltro come in tal modo si adempirebbe anche al dovere di trasmettere ai cittadini tranquillità e serenità.

Devis DORI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che il Parlamento abbia il dovere di occuparsi con la dovuta attenzione di tutti i temi al suo esame e non ravvisa pertanto alcuna incompatibilità tra l'esame del provvedimento in titolo e la discussione sull'emergenza legata al coronavirus. Ritiene, inoltre, che l'attività parlamentare non possa e non debba essere interrotta.

Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, richiamando anche la propria esperienza di amministratore locale, sottolinea l'eccezionale gravità della situazione sanitaria, in particolare in Veneto, e rileva come numerosi sindaci stiano adottando ordinanze per impedire lo svolgimento di qualsivoglia attività che comporti contatti tra le persone. Contesta la tesi dei deputati Verini e Dori, secondo la quale il Parlamento dovrebbe proseguire normalmente nelle proprie attività, osservando peraltro come, nel caso del provvedimento in titolo, non vi sia alcuno spazio per il contributo delle opposizioni. Si associa alle considerazioni della deputata Bartolozzi e a quelle relative alla richiesta che il Ministro della salute riferisca in sede parlamentare, e conclude affermando che anch'egli ritiene non opportuno proseguire nell'esame del provvedimento in titolo.

Anna Rita TATEO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, richiama l'attenzione sull'eccezionale gravità della situazione, anche in considerazione delle ricadute che avrà sulle attività economiche e produttive. Osserva come le misure introdotte con il decreto-legge adottato dal

Consiglio dei ministri rischino di essere tardive e ricorda come nella giornata odierna sia prevista un'ulteriore riunione del Consiglio dei ministri per l'adozione del decreto-legge recante misure volte a fronteggiare le conseguenze economiche dell'emergenza. Riferendosi poi alle affermazioni del deputato Verini, nega qualsiasi intento di strumentalizzazione della situazione da parte delle opposizioni e definisce inaccettabili i toni ironici che egli ha utilizzato nei confronti dei deputati di minoranza. Si associa infine alla richiesta di non proseguire nell'esame del provvedimento.

Simone BILLI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza anch'egli i toni sarcastici utilizzati dal deputato Verini, che giudica arroganti e irrispettosi, soprattutto a fronte di una situazione di emergenza di eccezionale gravità come quella in atto, testimoniata dalle misure restrittive che sono state adottate. In particolare, ritiene inaccettabile il modo in cui il deputato Verini ha apostrofato i deputati della Lega. Osserva come in realtà il decreto-legge sulle intercettazioni rivesta un'urgenza fittizia, legata esclusivamente alle dinamiche politiche interne alla maggioranza, e come la reale urgenza sia quella di fronteggiare la diffusione del coronavirus. Si associa alla richiesta di non proseguire nell'esame del provvedimento all'ordine del giorno, dichiarando fin d'ora la piena disponibilità del proprio gruppo a discutere, ventiquattro ore su ventiquattro, le misure volte a fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, associandosi alla preoccupazione per l'emergenza sanitaria, rileva come il Governo e le altre autorità preposte stiano adottando tutte le misure necessarie e come al riguardo la Commissione giustizia altro non possa fare che occuparsi dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Franco VAZIO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori dichiara preliminar-

mente la propria intenzione di svolgere un intervento pacato e sottolinea di non disporre delle competenze per assumersi la responsabilità di concorrere a prendere decisioni sull'emergenza sanitaria, in ordine alla quale ritiene necessario affidarsi agli esperti e alle autorità preposte, che del resto se ne stanno già occupando. Ritiene infatti necessario distinguere le funzioni e i ruoli e sottolinea che la Commissione giustizia non ha alcuna competenza sull'emergenza virus. Si associa allo sconcerto per la situazione in atto, ma ritiene che in questa fase sia necessario che ognuno svolga il proprio lavoro, anche al fine di trasmettere tranquillità al Paese. Rileva come il Governo, i presidenti delle Regioni e i sindaci stiano già adottando, nell'ambito delle rispettive competenze, tutte le misure necessarie. Osserva inoltre come sembrino esservi opinioni contrastanti anche nell'ambito della comunità scientifica sulla gravità della situazione e come da parte di alcuni esponenti della stessa emergenza sia stata ridimensionata anche facendo presente che l'influenza stagionale causa circa 300 decessi ogni anno e che l'infezione in esame è sostanzialmente solo un'influenza di maggiore gravità. Riterebbe comunque ingiustificato non procedere nei lavori secondo il calendario stabilito, anche perché ciò trasmetterebbe un messaggio fuorviante a tutti coloro che nel Paese continuano a svolgere il proprio lavoro in questa situazione di emergenza. Ritiene pertanto saggio, senza voler in alcun modo sminuire la portata dell'emergenza, che il Parlamento continui a lavorare.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il comportamento della maggioranza, che ha deriso i deputati dell'opposizione i quali in maniera pacata chiedevano di riflettere sulla situazione in atto. Ritiene particolarmente grave averli qualificati con l'appellativo di «virologi», usato in modo sarcasticamente ingiurioso. Ritiene che la serietà della materia necessiterebbe ragionevolezza, pacatezza e capacità dell'istituzione di essere consapevole e all'al-

tezza della situazione. Nel ricordare che i parlamentari sono i rappresentanti del popolo, fa presente ai colleghi di maggioranza, anche in qualità di componente della Commissione affari sociali, che l'Italia è il quarto Paese, dopo Cina, Corea del Sud e Giappone, per dimensione dell'emergenza del virus.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nel richiamare tutti a una maggiore sobrietà, chiede alla deputata Bellucci di limitarsi alle considerazioni relative all'ordine dei lavori.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) sollecita la presidente a garantire un confronto pacato in Commissione, chiedendole di richiamare i colleghi della maggioranza al rispetto delle opposizioni. Riprendendo quindi le considerazioni interrotte, ribadisce che l'Italia è l'unico Paese in Europa ad avere un numero così elevato di contagiati e manifesta il proprio dispiacere per avere dovuto sperimentare, intervenendo in Commissione Giustizia in qualità di sostituta dell'onorevole Lollobrigida, l'incapacità dei colleghi della II Commissione di capire quale sia – tra intercettazioni e coronavirus – la vera emergenza del Paese. Auspica ad ogni modo che, nel caso in cui la maggioranza dovesse decidere di proseguire comunque l'esame del provvedimento, i lavori si svolgano in un clima di maggiore serietà e dignità.

Manfredi POTENTI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel sottoscrivere tutte le considerazioni svolte dai colleghi della Lega e degli altri gruppi di opposizione, respinge la tesi della maggioranza secondo cui concentrarsi sull'esame del decreto-legge intercettazioni significherebbe dare un segnale di serietà al Paese. Premesso che la Commissione Giustizia è stata convocata nella giornata di domenica, osserva che – per dare agli italiani un segnale rassicurante, mostrando che il Parlamento lavora per loro tutti i giorni – il Palazzo di Montecitorio, oggi praticamente blindato, avrebbe dovuto essere completamente aperto, con il portone spa-

lancato sulla piazza, e la Camera dovrebbe essere impegnata a discutere dell'emergenza sanitaria. Nel chiedere rispetto per ciò che succede nel Paese, si dice convinto che domani, quando su qualche quotidiano si chiederà perché la Camera si occupa di intercettazioni invece che di coronavirus, si sarà comunque costretti a modificare l'ordine dei lavori. Nel ritenere che, in qualità di rappresentanti del popolo, i deputati siano tenuti anche ad essere portavoce dell'ansia del Paese, evidenzia come nell'attuale situazione i gruppi di opposizione non siano liberi di mettere in campo tutte le iniziative possibili, anche eclatanti, per riportare l'attenzione del Parlamento sui temi importanti. Nel ribadire pertanto l'esigenza ed il diritto di lavorare con la massima tranquillità, reitera l'invito al Presidente della Camera ad inviare un segnale al Paese, mantenendo il palazzo completamente aperto, invece che blindato come nella giornata odierna.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avverte che hanno chiesto di intervenire per fatto personale i deputati Bartolozzi, Costa, Morrone e Varchi.

Enrico COSTA (FI) rinuncia ad intervenire per fatto personale.

Giusi BARTOLOZZI (FI) dichiarandosi preliminarmente dispiaciuta per l'intervento del collega Verini, con il quale proprio pochi giorni fa ha proficuamente collaborato per un'iniziativa che reputa importante, sottolinea che, se chiamandola « dottoressa » egli intendeva essere offensivo, non ha colto nel segno: si dichiara infatti orgogliosa dell'appellativo, che si riferisce a « persone che studiano ». Pertanto ritiene di dover spiegare nuovamente ciò che il collega Verini non ha capito e che invece sicuramente non sfuggirà al sottosegretario e costituzionalista Andrea Giorgis. Ribadisce pertanto che l'effettiva decadenza del decreto-legge in esame può essere evitata senza timori attraverso la sua reiterazione. Nel precisare infatti che nella situazione attuale ricorrono tutte e

tre le condizioni che la Corte costituzionale ha stabilito per la reiterabilità di un decreto-legge, fa presente che in questo caso si aggiunge anche la condizione dell'esistenza di un evento straordinario, quello dell'epidemia di coronavirus in atto in Italia. Pertanto, nel ribadire che vi sono tutti i requisiti per reiterare il decreto-legge in esame, invita i colleghi della maggioranza a riflettere su questa possibilità, rilevando che in caso contrario sarà evidente a tutti i cittadini che il Parlamento non si sta occupando dei problemi reali del Paese.

Nell'evidenziare che si è di fronte ad un evento straordinario che dovrebbe imporre il cambiamento dei programmi di lavoro, rileva che, se non lo faranno, i colleghi della maggioranza, oltre a licenziare un provvedimento pessimo, si macchieranno anche della colpa di non aver colto l'occasione per fermarsi. Preannuncia quindi la presentazione di un ricorso, analogamente a quanto fatto in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio 2019 da un deputato del Partito democratico che riteneva fossero stati compressi i suoi diritti di parlamentare. Esprime la convinzione che, diversamente da quanto avvenuto in quell'occasione, quando l'azione del Governo fu giustificata nella sentenza della Corte costituzionale dall'esigenza di rispettare gli obblighi esterni derivanti dalla partecipazione all'Unione europea, nessun argomento difensivo potrà essere rinvenuto nel caso del suo ricorso. Ribadisce pertanto l'invito ai colleghi della maggioranza ad accogliere il suo suggerimento di sospendere l'esame del provvedimento e di reiterarlo per consentire alla Camera di intervenire a migliorarne il testo, dedicandosi nel frattempo all'esame del decreto-legge sull'epidemia di coronavirus.

Maria Carolina VARCHI (FDI), con riguardo alle osservazioni del collega Verini, pur comprendendo che in alcune situazioni si sia tentati di alleggerire i temi con un po' di ironia, rileva come l'ironia del collega l'abbia fatta ricredere sulla serietà con la quale questo Governo sta affrontando

una emergenza, come quella del coronavirus, che è stata sottolineata addirittura dal *Washington Post* mentre i deputati si occupano di argomenti che non rappresentano una priorità per il Paese. Nel comprendere che i colleghi del Partito Democratico vogliono approvare il provvedimento prima che alcuni colleghi della maggioranza cambino idea, ritiene che i suggerimenti dell'onorevole Bartolozzi non verranno tenuti in alcuna considerazione perché è necessario passare all'incasso sul provvedimento intercettazioni. Si associa alla richiesta avanzata di tenere un ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di definire le modalità per la prosecuzione dei lavori.

Jacopo MORRONE (LEGA), nell'ammettere di non essere un virologo, contesta quanto dichiarato dal collega Vazio, secondo cui l'epidemia non sarebbe molto più grave della semplice influenza stagionale. Ritiene che la maggioranza sottostimi la gravità della situazione e ricorda inoltre che l'allarme lanciato il 4 febbraio dal Governatore della regione Veneto è stato sottovalutato.

Franco VAZIO (PD), interrompendo il deputato Morrone, afferma di non aver detto che è solo un'influenza come le altre e contesta che gli vengano attribuite dichiarazioni false. Precisa di aver sostenuto che ci sono dei medici secondo i quali l'epidemia di coronavirus è paragonabile a quella di una normale influenza, anche se certamente più grave.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, ricorda ai colleghi Vazio e Morrone che non è consentito il dialogo tra deputati.

Jacopo MORRONE (LEGA) stigmatizza il fatto che la presidente consenta ai deputati di maggioranza di interrompere con i loro commenti i deputati di opposizione che stanno intervenendo.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, precisa che il suo intervento era volto a

consentire al collega Morrone di intervenire in un clima di maggiore calma.

Jacopo MORRONE (LEGA), riprendendo il suo intervento, rammenta che alle 16.30 è convocata una riunione d'emergenza in Veneto e che nel Nord Italia si sta lavorando affinché i focolai non si trasformino in epidemia. Ribadisce quindi che l'intervento del governatore Zaia del 4 febbraio è rimasto inascoltato. Ritiene pertanto che, sulla base della situazione nel Paese, sia più opportuno parlare di coronavirus che di intercettazioni telefoniche.

Ingrid BISA (LEGA) sollecita la presidente a essere imparziale nella conduzione dei lavori della Commissione. Evidenzia infatti che, mentre la collega Bellucci interveniva in maniera del tutto corretta, i colleghi Verini e Vazio sghignazzavano senza essere ripresi. Si rammarica del fatto che la presidente, pur trovandosi in una posizione che le consente di avere la visione completa dell'aula, non abbia ritenuto di stigmatizzare il comportamento dei colleghi. La invita pertanto con garbo a riprendere il controllo dei lavori della Commissione, che evidentemente le sono sfuggiti di mano.

Anna Rita TATEO (LEGA) chiede di parlare.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, chiede a che titolo intenda intervenire.

Anna Rita TATEO (LEGA) chiede di parlare con riferimento all'intervento della collega BISA.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, preso atto delle circostanze e della richiesta in tal senso pervenutale anche per le vie brevi, sospende la seduta per dare modo all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di riunirsi.

La seduta, sospesa alle 16.35, riprende alle 17.20.

DL 161/2019: Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.

C. 2394 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 febbraio scorso.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avverte che sono state presentate 202 proposte emendative (*vedi allegato*). Comunica che l'emendamento Bartolozzi 2.33 è stato ritirato. Avverte infine che è stata trasmessa a tutti i deputati la documentazione pervenuta dal Governo, richiesta nella seduta di venerdì 21 febbraio dall'onorevole Bartolozzi.

Essendo pervenuta per le vie brevi la richiesta di assicurare la pubblicità dei lavori mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Giulia SARTI (M5S), *relatrice*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate al decreto-legge.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere conforme a quello della relatrice,

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Tateo 1.1 e 1.2, Turri 1.3, Bartolozzi 1.7, Turri 1.4, Varchi 1.10, Lucaselli 1.13, Bartolozzi 1.9, Turri 1.5 e 1.6, Bartolozzi 1.8, Tateo 1.11, Lucaselli 1.12, nonché gli identici emendamenti BISA 2.3 e Costa 2.4 e l'emendamento Costa 2.5.

Manfredi POTENTI (LEGA), illustrando il suo emendamento 2.8, volto a sanzionare la diffusione di intercettazioni non attinenti alle indagini, chiarisce che esso mira a introdurre un deterrente contro la violazione della riservatezza dei singoli, che, come messo in luce nel corso delle audizioni presso la Commissione Giustizia del Senato, risulta messa in pericolo dalle potenzialità offerte dalla moderna tecno-

logia dei *trojan*. Per tali motivi, invita i colleghi a votare a favore della sua proposta.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Potenti 2.8 e Turri 2.12.

Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo sugli identici emendamenti Turri 2.13, Costa 2.16 e Lollobrigida 2.14, del quale ultimo è cofirmataria, rileva come essi siano volti ad agganciare le modifiche di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame all'articolo 684 del codice penale e rimarca come l'utilizzo di atti del procedimento penale al di fuori del procedimento stesso costituisca una fattispecie di notevole gravità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Turri 2.13, Costa 2.16 e Lollobrigida 2.14 nonché gli emendamenti Turri 2.11 e Tateo 2.10 e 2.9.

Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo sul suo emendamento 2.15, sottolinea come esso sia volto ad adeguare il regime sanzionatorio previsto per la violazione del divieto di pubblicazione di atti o immagini di un procedimento penale alla gravità della condotta, dati gli effetti che essa comporta sulla vita privata delle persone, rilevando come il regime sanzionatorio vigente non tenga conto dell'evoluzione tecnologica ed informatica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Varchi 2.15, gli identici emendamenti Siracusano 2.17 e Turri 2.18 e gli emendamenti Bisa 2.21 e 2.22.

Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo sul suo emendamento 2.23, rileva come esso tenga conto degli interventi giurisprudenziali in materia di acquisizione da remoto, introducendo una disciplina specifica, anche al fine di tutelare l'utilizzabilità dei dati acquisiti.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 2.23.

Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo sull'emendamento Ferro 2.24, di cui è cofirmataria, evidenzia come esso tenga conto di risultanze investigative riguardanti soprattutto le indagini svolte nell'Italia meridionale e sia volto a rafforzare l'operatività degli ufficiali di polizia giudiziaria, garantendo nel contempo maggiore tutela alle acquisizioni investigative attraverso l'estensione della disciplina di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale anche all'intercettazione di comunicazioni epistolari.

La Commissione respinge l'emendamento Ferro 2.24.

Enrico COSTA (FI), intervenendo sul suo emendamento 2.32, osserva come esso riguardi il tema dell'utilizzazione del captatore informatico, il cosiddetto *trojan*. Ritiene che tale questione debba essere disciplinata in modo specifico e non con un intervento quale quello previsto dal provvedimento in esame, con cui ci si limita ad estendere all'utilizzazione del captatore informatico la disciplina prevista per le intercettazioni telefoniche. Rileva come si tratti di due strumenti completamente diversi e come attraverso il captatore informatico si eseguano di fatto vere e proprie perquisizioni senza tuttavia le garanzie previste per queste ultime, quali il decreto specifico di autorizzazione, il verbale e la custodia di quanto sequestrato. Richiama l'attenzione sull'invasività del *trojan*, attraverso il quale possono essere effettuate riprese video, può essere localizzata la posizione e possono essere acquisiti numerosi dati, fra cui, ad esempio, le *password* personali. Precisa di non essere contrario all'utilizzo di tale strumento investigativo, ma ritiene che ciò dovrebbe avvenire nell'ambito di una disciplina rigorosa. Rileva come la proposta emendativa in esame sia volta a prevedere la definizione normativa del captatore informatico, il cui utilizzo non può in alcun modo essere assimilato all'attività di in-

tercettazione. Osserva come l'uso del *trojan* comporti un'intercettazione ambientale estesa all'intero domicilio e come per taluni reati, quali ad esempio quelli contro la pubblica amministrazione, non sia previsto che l'utilizzo del *trojan* sia limitato soltanto a determinati orari e luoghi, il che è del tutto irragionevole nel caso dei reati istantanei, potendo trovare giustificazione solo nel caso di reati permanenti come quelli associativi.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) si associa alle osservazioni del deputato Costa, sottolineando peraltro come un utilizzo non rigorosamente disciplinato del captatore informatico possa comportare anche una deregolamentazione dell'attività di acquisizione dei metadati, ad esempio quelli relativi agli spostamenti della persona, che possono essere utilizzati anche ad anni di distanza. Dichiarò, pertanto, il voto favorevole sull'emendamento Costa 2.32.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Costa 2.32 e 2.25 e Varchi 2.27.

Anna Rita TATEO (LEGA), intervenendo sugli identici emendamenti Boniardi 2.26 e Costa 2.28, si sofferma in particolare sull'opportunità di prevedere una definizione precisa della qualifica di incaricato di pubblico servizio, in quanto tale definizione non risulta chiara sulla base della disciplina vigente a fronte di una cospicua giurisprudenza sull'argomento.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Boniardi 2.26 e Costa 2.28.

Enrico COSTA (FI), intervenendo sul suo emendamento 2.30, richiama l'articolo 15 della Costituzione, che sancisce il diritto alla riservatezza delle comunicazioni, il quale può essere sacrificato solo a fronte di esigenze di particolare gravità. Osserva come l'utilizzazione del captatore informatico comporti un'attività particolarmente invasiva non soltanto nei confronti del soggetto indagato ma anche di un

numero indeterminato di persone terze e come tale sacrificio del diritto alla riservatezza possa trovare giustificazione soltanto a fronte di reati di particolare gravità, mentre si sta affermando la tendenza ad estendere la stessa disciplina prevista per i reati più gravi a tutti i reati, superando il cosiddetto « doppio binario » che limitava soltanto a fattispecie gravi i casi in cui talune garanzie costituzionali possono essere sacrificate. Rileva come l'uso del captatore informatico aggiri sostanzialmente il divieto di svolgere intercettazioni ambientali nei luoghi di privata dimora se non nei casi di mafia o di terrorismo ovvero qualora si ritenga che in quel luogo si commetta il reato. Si rivolge, in particolare, al Partito democratico il quale, in occasione dell'esame del disegno di legge cosiddetto « spazzacorrotti » contrastò, anche attraverso la presentazione di proposte emendative, norme analoghe ma molto più blande. Esprime inoltre preoccupazione per l'utilizzazione in altri procedimenti degli elementi acquisiti. Ribadisce conclusivamente la propria preoccupazione per una norma che configura una vera e propria delega in bianco con palese violazione dei principi costituzionali, rilevando come la volontà politica non può non tenere conto di tali principi.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) rileva, a sua volta, come non sia di fatto possibile ipotizzare che il captatore informatico sia disattivato qualora nell'attività di captazione siano coinvolti soggetti terzi e come dunque l'eliminazione delle relative risultanze *ex post* si risolva in una mera finzione. Richiama l'attenzione sull'esistenza di svariati dispositivi elettronici in grado di effettuare captazioni e come il ricorso a tali mezzi di ricerca della prova sia, da un lato, particolarmente invasivo e, dall'altro, inefficace nei confronti della criminalità organizzata, la quale ricorre per le proprie comunicazioni a telefoni criptati o ai cosiddetti « pizzini ». Ritieni che la disciplina prevista si traduca in una violazione dell'inviolabilità del domicilio sancita dall'articolo 14 della Costituzione e come sia necessario affrontare la que-

stione con un dibattito approfondito e non con interventi estemporanei. Rileva, inoltre, come tali attività vengano svolte da soggetti privati esterni dei quali andrebbe accertata la piena affidabilità, anche sotto il profilo di eventuali rapporti con ambienti criminali. Alla luce di tali considerazioni dichiara il voto favorevole sull'emendamento Costa 2.30.

La Commissione respinge l'emendamento Costa 2.30.

Ingrid BISA (LEGA) illustrando il suo emendamento 2.29, ne sottolinea l'importanza e, concordando con il collega Paolini, teme anch'ella che la norma introdotta dal provvedimento comporti il rischio della violazione di un diritto sancito dalla Costituzione. È, in particolare, dell'avviso che debbano essere specificati i parametri per l'indicazione delle ragioni che giustificano l'utilizzo del captatore. La norma, inoltre, manca del necessario bilanciamento tra l'interesse pubblico a perseguire i reati e il diritto di ogni cittadino alla libertà personale perché le intercettazioni effettuate con il captatore, a differenza di quelle disposte dal magistrato, non hanno limitazioni in termini di luoghi o di tempi. Anche alla luce della corposa giurisprudenza in materia di diritto alla riservatezza e della responsabilità che il legislatore deve esercitare in tema di libertà personale, invita la maggioranza e il Governo ad una maggiore riflessione sulle ripercussioni di questa disposizione, che rischia di avere un forte impatto sulla vita dei cittadini.

Manfredi POTENTI (LEGA), intervenendo a sostegno dell'emendamento a prima firma della collega Bisa, esprime l'avviso che le modifiche introdotte al Senato non considerino i contenuti della sentenza n. 5797 del 2018 della Corte di cassazione con riferimento agli studi professionali, creando così un *vulnus* che rischia di infrangere principi costituzionali finora considerati invalicabili. La legge n. 3 del 2019 era già un micro sistema derogatorio di cui viene allargato il peri-

metro con probabili effetti che si percepiranno nel corso della futura prassi operativa. Altro aspetto terrificante della norma, a suo avviso, è l'esclusione dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-*quinquies*, del Codice di procedura penale, che riguardano reati socialmente percepiti come molto più gravi. Invita pertanto a porre maggiore attenzione nel trattare il comma 2-*bis* dell'articolo 266.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bisa 2.29, 2.6 e 2.31.

Manfredi POTENTI (LEGA) illustra il suo emendamento 2.34, di cui auspica l'approvazione in quanto in linea con il dettato costituzionale e che recepisce le audizioni svolte presso il Senato, essendo finalizzato ad escludere da ogni utilizzo le intercettazioni delle conversazioni tra difensore e assistito e a prevederne l'eventuale distruzione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Potenti 2.34 e Costa 2.132, gli identici emendamenti Costa 2.37 e Tateo 2.44 e gli emendamenti Costa 2.36, Ferro 2.39 e Costa 2.35.

Maria Carolina VARCHI (FDI), illustrando l'emendamento a sua prima firma 2.38, ne sollecita l'approvazione ricordando che è finalizzato ad includere i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*quinquies*, ovvero quelli più odiosi contro la persona e rispetto ai quali in questa legislatura il Parlamento si è speso in più occasioni, tra quelli considerati dall'articolo 267 del Codice di procedura penale. Invita quindi maggioranza e Governo a restare sulla linea perseguita finora, accogliendo il contenuto della sua proposta emendativa.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 2.38.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), illustrando il suo emendamento 2.43, dichiara di non comprendere perché non si vo-

gliano includere nella libertà investigativa consentita dalla disposizione i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater* del codice penale. Invita inoltre il Governo a considerare l'uso ormai consueto di cellulari criptati da parte degli esponenti della criminalità organizzata e a non introdurre quindi una normativa che nasce già vecchia perché non tiene conto dell'evoluzione tecnologica in atto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Paolini 2.43 e 2.42.

Manfredi POTENTI (LEGA), intervenendo sul suo emendamento 2.45, chiarisce che esso intende limitare a quindici giorni la durata delle intercettazioni disposte dal pubblico ministero salvo un'eventuale proroga per una durata massima di 30 giorni.

La Commissione respinge l'emendamento Potenti 2.45.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) chiarisce le finalità dell'emendamento Turri 2.41, di cui è cofirmatario, volto a prevedere l'introduzione di una componente tecnica di alto profilo nell'ufficio del procuratore della Repubblica. Non comprendendo le ragioni che ostano all'introduzione di questa modifica, invita all'approvazione del suo emendamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Turri 2.41 e 2.40 e l'emendamento Costa 2.46.

Anna Rita TATEO (LEGA) illustra l'emendamento 2.83 a sua prima firma, volto ad evitare che nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione personale, spesso utilizzate dai mezzi di comunicazione a scopo diffamatorio.

La Commissione respinge l'emendamento Tateo 2.83.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nel raccomandare l'approvazione dell'emenda-

mento Morrone 2.77, del quale è cofirmatario, evidenzia come tale proposta emendativa abbia il pregio di fornire, in una normativa generica, un parametro di riferimento oggettivo, indicato dal Consiglio superiore della magistratura.

La Commissione respinge l'emendamento Morrone 2.77.

Ingrid BISA (LEGA) illustra l'emendamento a sua firma 2.79 che ritiene di massima importanza. A suo avviso, infatti, i decreti autorizzativi delle intercettazioni devono essere sempre motivati per consentire a tutte le parti, e non solo all'accusa, di conoscere le motivazioni in base alle quali alcune intercettazioni vengono autorizzate rispetto ad altre. Fa notare che il decreto-legge in esame ha soppresso tale motivazione, creando un grave squilibrio tra le parti nel processo ed una lesione del diritto di difesa. Invita, pertanto, tutte le forze di maggioranza a svolgere un ulteriore approfondimento sul punto evidenziando come il diritto di difesa debba essere sempre tutelato in tutte le fasi del procedimento.

Anna Rita TATEO (LEGA), ad integrazione di quanto già espresso dalla collega BISA sull'emendamento a sua prima firma 2.79, del quale è cofirmataria, evidenzia come il decreto-legge in esame abbia soppresso l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 267 del Codice di procedura penale. Fa notare come in tale maniera il pubblico ministero non darà più le indicazioni alla polizia giudiziaria che potrà quindi intercettare tutto quello che vorrà senza doversi consultare con il pubblico ministero stesso.

La Commissione respinge l'emendamento BISA 2.79.

Manfredi POTENTI (LEGA) illustra l'emendamento a sua firma 2.80, volto a garantire maggiormente i diritti delle persone, prevedendo che il pubblico ministero dia indicazioni e vigili affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della

reputazione delle persone o del loro orientamento politico, religioso, sessuale, o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Potenti 2.80, Paolini 2.76, Costa 2.56, Varchi 2.62, Costa 2.54, gli identici emendamenti Costa 2.55 e Cantalamessa 2.75, nonché l'emendamento Tateo 2.78.

Enrico COSTA (FI), nell'auspicare l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 2.51, identico alla proposta emendativa Bisa 2.74, comunica il ritiro delle successive proposte emendative a sua prima firma 2.1 e 2.2, con le quali si inciderebbe sulla materia della prescrizione. Al riguardo fa presente di aver ritenuto opportuno optare per il ritiro dei due emendamenti in quanto a suo avviso ogni tema deve essere affrontato a tempo debito e ritiene che in questa delicata fase sia necessario dare spazio a questioni più specifiche. Avendo inteso in tal modo dare un segnale anche alla maggioranza, auspica che l'onorevole Verini, che all'inizio della seduta odierna aveva accusato l'opposizione di essere ossessionata dal tema della prescrizione, apprezzi tale sforzo.

Walter VERINI (PD), rivolgendosi al collega Costa, dichiara di apprezzare il gesto testé compiuto che contribuisce ad alleggerire il dibattito da un tema incandescente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Costa 2.51 e Bisa 2.74 e l'emendamento Paolini 2.73.

Maria Carolina VARCHI (FDI) illustra la proposta emendativa Lucaselli 2.59, della quale è cofirmataria, con la quale a suo avviso si intende dare piena attuazione all'articolo 89 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, facendo riferimento anche ai di-

fensori della persona sottoposta alle indagini.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lucaselli 2.59, Costa 2.47 e Tateo 2.82.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 2.64, che mira a ricostruire un equilibrio tra le parti: a suo avviso, un Paese civile deve consentire alle difese e ai cittadini che esercitano da soli il diritto di difesa, di disporre di tempi ragionevoli per esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni o per prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Con la proposta emendativa in esame, a suo avviso, si vuole dare alla difesa e al cittadino un termine che non dipenda dalla discrezionalità del giudice, che in buona fede potrebbe anche non essere in grado di valutare se lo stesso sia sufficiente. Desidera quindi sottoporre all'attenzione dei colleghi della maggioranza, e in particolare a quelli del Movimento 5 stelle, la circostanza che non tutti i cittadini hanno disponibilità economiche sufficienti per procurarsi un tecnico informatico qualificato. Ritiene pertanto necessario che gli stessi abbiano almeno a disposizione un tempo sufficiente per poterlo trovare. Ritenendo quindi che la proposta emendativa in esame stabilisca dei parametri minimi per consentire la difesa nel processo, auspica l'approvazione di quello che ritiene un emendamento di civiltà.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Paolini 2.64 e le identiche proposte emendative Costa 2.52 e Paolini 2.72.

Maria Carolina VARCHI (FDI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Maschio 2.61, del quale è cofirmataria, volto a far confluire nel fascicolo delle intercettazioni soltanto gli atti veramente rilevanti lasciandone poi la valutazione al giudice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Maschio 2.61, le identiche proposte emendative Paolini 2.71 e Costa 2.50, nonché gli emendamenti Costa 2.49, Marchetti 2.70, Tateo 2.81, Costa 2.48 e Paolini 2.69.

Maria Carolina VARCHI (FDI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Maschio 2.60 del quale è cofirmataria, che riguarda il termine ultimo per la richiesta di trascrizione integrale delle registrazioni.

La Commissione respinge l'emendamento Maschio 2.60.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 2.68 volto a prevedere il ricorso a *file* di *log* come strumento per captare eventuali anomalie dell'intercettazioni e possibili minacce di *maleware*. Evidenzia infatti come solo dai file di log e dai metadati si possa comprendere se vi sia stata o meno una intrusione o se il *file* sia stato generato o meno dal dispositivo dell'imputato, ricostruendo la genuinità della prova.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Paolini 2.68 e 2.67, Boniardi 2.66, Ferro 2.58 e 2.57.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 2.63, che si riferisce alle copie delle trascrizioni. A suo avviso queste devono essere eseguite su un idoneo supporto protetto da codice personale di accesso, al fine di circoscrivere il problema delle « soffiate giornalistiche ».

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Paolini 2.63, Costa 2.53, Turri 2.65 e 2.98, Boniardi 2.96, Costa 2.86 e 2.87, nonché gli identici emendamenti Morrone 2.97 e Costa 2.88.

Manfredi POTENTI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.100 evidenziando come lo stesso sia il frutto

del recepimento di un'osservazione del Consiglio nazionale forense, avanzata nel corso dell'audizione sul provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, che in quella sede ha evidenziato la necessità di mantenere all'interno dell'articolo 269 del Codice di procedura penale il richiamo alla possibilità di trasposizione su idoneo supporto. Ritenendo che si tratti di una norma di buon senso e imprescindibile a fronte di un diritto di difesa che deve essere sempre garantito, raccomanda l'approvazione della proposta emendativa in discussione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Potenti 2.100 e gli identici emendamenti Costa 2.85 e Cantalamessa 2.95.

Maria Carolina VARCHI (FDI) illustra il suo emendamento 2.90, identico all'emendamento Marchetti 2.94, che recepisce la proposta del procuratore di Catanzaro, dottor Gratteri, sentito in audizione dalla Commissione giustizia del Senato, di abrogare l'articolo 269, comma 2, del Codice di procedura penale. In tal modo si intendono rendere utilizzabili le intercettazioni anche in relazione a processi conclusi, la cui sentenza non sia più impugnabile. I sempre più frequenti casi di riapertura di indagini per le rivelazioni di collaboratori di giustizia dimostrano la necessità di intervenire in tal senso, specialmente in relazione a reati associativi. Trattandosi di una proposta emendativa non di ispirazione politica ma derivante da una segnalazione del dottor Gratteri, chiede alla relatrice e al rappresentante del Governo di volere eventualmente riconsiderare il parere contrario.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Varchi 2.90 e Marchetti 2.94.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo sul suo emendamento 2.92 e riallacciandosi alle considerazioni svolte dalla collega Varchi, ritiene che possano essere contemperate le opposte esigenze di

chi, come il procuratore Gratteri, chiede di avere sempre la possibilità di utilizzare le intercettazioni telefoniche, anche dopo che la sentenza del processo a cui si riferiscono non sia più impugnabile, e coloro che, al contrario, ritengono che esse debbano essere distrutte. Grazie alla criptazione e alla conservazione in archivio riservato, tali informazioni non sarebbero più accessibili a meno che, anche dopo anni, non si ritenga di doverle utilizzare nuovamente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Paolini 2.92, gli identici emendamenti Costa 2.89, Lollobrigida 2.91 e Di Muro 2.93, e gli emendamenti Potenti 2.99, Costa 2.84 e 2.102.

Maria Carolina VARCHI (FDI) illustra il suo emendamento 2.108, volto ad estendere la possibilità di utilizzare i dati ottenuti con il captatore informatico anche alle indagini su reati di particolare gravità sociale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Varchi 2.108, gli identici emendamenti Costa 2.103 e Boniardi 2.109, l'emendamento Costa 2.101, gli identici emendamenti Morrone 2.114 e Costa 2.104 e l'emendamento Morrone 2.113.

Maria Carolina VARCHI (FDI) illustra il suo emendamento 2.107, volto a introdurre specificazioni in ordine all'attività del captatore elettronico sui dispositivi informatici mobili e sui dispositivi informatici fissi. L'assenza di tali distinzioni potrebbe mettere a rischio l'utilizzabilità delle prove, vanificando lo sforzo dell'autorità giudiziaria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Varchi 2.107 e Morrone 2.112, gli identici emendamenti Costa 2.105 e Morrone 2.111, gli emendamenti Morrone 2.110, Lucaselli 2.106, Costa 2.115, 2.116 e 2.118.

Anna Rita TATEO (LEGA) illustra il suo emendamento 2.124, volto a prevedere uno specifico elenco separato degli atti depositati, anche in relazione all'avviso di conclusione delle indagini.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Tateo 2.124, gli identici emendamenti Costa 2.119 e Morrone 2.122, Tateo 2.123, Costa 2.120 e 2.121, gli identici emendamenti Costa 2.125 e Di Muro 2.126, gli ulteriori identici emendamenti Costa 2.127 e Morrone 2.128, nonché gli emendamenti Bisa 2.129, Tateo 2.130, Varchi 2.131, Tateo 2.133, Costa 2.7, Morrone 2.135, Turri 2.136 e 2.137.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) illustra l'emendamento Turri 2.138, di cui è cofirmatario, identico agli emendamenti Costa 2.19 e Lollobrigida 2.20, volto a limitare l'utilizzabilità dei dati ricavati dalle intercettazioni realizzate con programmi conformi alle indicazioni di legge. In tal modo, si eliminerebbe il rischio che i metadati possano essere manipolati, cancellati o inviati a soggetti che non abbiano diritto di riceverli.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Turri 2.138, Costa 2.19 e Lollobrigida 2.20, gli emendamenti Costa 2.134, Turri 2.141, Costa 2.140 e 2.139, Turri 2.143, gli identici emendamenti Bartolozzi 2.117 e Turri 2.142, gli identici emendamenti Costa 2.145, Di Muro 2.147 e Lollobrigida 2.149, l'emendamento Marchetti 2.144, gli identici emendamenti Costa 2.150, Paolini 2.151 e Lollobrigida 2.152, gli identici emendamenti Costa 2.153, Turri 2.154 e Lollobrigida 2.155, l'emendamento Turri 2.158, gli identici emendamenti Costa 2.156 e Turri 2.157, gli emendamenti Marchetti 2.160, Turri 2.159, Marchetti 2.161, Di Muro 2.162, 2.163, 2.172, 2.164, 2.165 e 2.166, Cantalamessa 2.178, 2.179 e 2.181, Di Muro 2.168, 2.167, 2.171, 2.169, 2.170 e 2.173, Cantalamessa 2.174, Marchetti 2.175, Cantalamessa 1.176, Potenti 2.177, Cantalamessa 2.180, Bartolozzi 3.1 e 3.2,

Di Muro 3.10, Marchetti 3.7, Bartolozzi 3.3, Marchetti 3.6 e 3.5, Di Muro 3.9, Marchetti 3.4 e Di Muro 3.8.

Franco VAZIO *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, avverte che le Commissioni I (Affari Costituzionali), VII (Cultura) e IX (Trasporti) hanno comunicato per le vie brevi di aver rinunciato ad esprimere il parere sul provvedimento, mentre la Commissione V (Bilancio) e il Comitato per la legislazione esprimeranno il parere ai fini dell'esame in Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla

relatrice, onorevole Sarti, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea nonché di essere autorizzata a riferire oralmente in Assemblea.

Franco VAZIO *presidente*, avverte che la presidenza si riserva, quindi, di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 19.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.35 alle 17.20.

ALLEGATO

DL 161/2019: Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (C. 2394 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Tateo, Bisa.

Al comma 1, sopprimere il numero 1).

1. 2. Tateo, Bisa.

Al comma 1, numero 1), dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: sono premesse le seguenti parole: « Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, » e.

1. 3. Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo.

Al comma 1, numero 1), sostituire le parole: ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020, con le seguenti: ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, commi 3, 5 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, o comunque successivamente alla data del 31 dicembre 2020.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 1, numero 2), le parole: a decorrere dal 1° maggio 2020, con le seguenti: a decorrere dalla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo

2, commi 3, 5 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, o comunque a decorrere dal 1° gennaio 2021;

all'articolo 2, comma 8, sostituire le parole: al 30 aprile 2020, con le seguenti: alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, commi 3, 5 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, o comunque a decorrere dal 1° gennaio 2021.

1. 7. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, numero 1), sostituire le parole: ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020, con le seguenti: ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, commi 3, 5 e 6, del presente decreto-legge.

1. 4. Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo.

Al comma 1, numero 1), sostituire le parole: 30 aprile 2020, con le seguenti: 30 aprile 2022.

Conseguentemente, al medesimo comma, numero 2), sostituire le parole: 1° maggio 2020, con le seguenti: 1° maggio 2022.

1. 10. Varchi, Maschio, Lollobrigida.

Al comma 1, numero 1), sostituire le parole: 30 aprile 2020, con le seguenti: 30 aprile 2021.

Conseguentemente, al medesimo comma, numero 2), sostituire le parole: 1° maggio 2020, con le seguenti: 1° maggio 2021.

1. 13. Lucaselli, Varchi, Maschio, Lollobrigida.

Al comma 1, numero 1), sostituire le parole: 30 aprile 2020, con le seguenti: 31 dicembre 2020.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 1, numero 2, sostituire le parole: 1° maggio 2020, con le seguenti: 1° gennaio 2021;

all'articolo 2, comma 8, sostituire le parole: 30 aprile 2020, con le seguenti: 31 dicembre 2020.

1. 9. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Al comma 1, numero 1), sostituire le parole: 30 aprile 2020, con le seguenti: 31 dicembre 2020.

Conseguentemente, al medesimo comma, numero 2), sostituire le parole: 1° maggio 2020, con le seguenti: 1° gennaio 2021.

1. 5. Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo.

Al comma 1, numero 1), sostituire le parole: 30 aprile 2020, con le seguenti: 30 ottobre 2020.

Conseguentemente, al medesimo comma, numero 2), sostituire le parole: 1° maggio 2020, con le seguenti: 1° novembre 2020.

1. 6. Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo.

Al comma 1, numero 1), sostituire le parole: 30 aprile 2020, con le seguenti: 30 giugno 2020.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 1, numero 2, sostituire le parole: 1° maggio 2020, con le seguenti: 1° luglio 2021;

all'articolo 2, comma 8, sostituire le parole: 30 aprile 2020, con le seguenti: 30 giugno 2020.

1. 8. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Al comma 1, sopprimere il numero 2).

1. 11. Tateo, Bisa.

Al comma 1, numero 2, sostituire le parole: a decorrere dal 1° maggio 2020, con le seguenti: per i procedimenti penali iscritti successivamente alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, commi 3, 5 e 6, del presente decreto-legge e, comunque, non oltre il 1° maggio 2021.

1. 12. Lucaselli, Varchi, Maschio, Lollobrigida.

ART. 2.

Sopprimerlo.

*** 2. 3.** Bisa, Tateo.

Sopprimerlo.

*** 2. 4.** Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Sopprimere il comma 1.

2. 5. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-ter. Salvo che il caso costituisca più grave reato, le violazioni di cui al presente articolo sono punite con la pena di cui all'articolo 379-bis del codice penale.

2. 8. Potenti.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: vietata, inserire le seguenti: ai sensi dell'articolo 684 del codice penale,.

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 684. – (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale) – 1. Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, compreso il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 114, comma 2-bis, del codice di procedura penale ovvero la notizia di reato da cui si desume l'identità del segnalante, di cui all'articolo 54-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 250 a euro 750.

2. Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni non possono essere pubblicate prima della emanazione della sentenza definitiva. ».

7-ter. Dopo l'articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

« Art. 25-sexiesdecies. – (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale) – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del

codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote. ».

2. 12. Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: vietata, inserire le seguenti: ai sensi dell'articolo 684 del codice penale,.

* **2. 13.** Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: vietata, inserire le seguenti: ai sensi dell'articolo 684 del codice penale,.

* **2. 16.** Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: vietata, inserire le seguenti: ai sensi dell'articolo 684 del codice penale,.

* **2. 14.** Lollobrigida, Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: vietata, inserire le seguenti: ai sensi dell'articolo 326 del codice penale,.

2. 11. Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: non acquisite, fino alla fine del periodo.

2. 10. Tateo, Bisa.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 268, 415-bis, o 454, con le seguenti: 268, 415-bis, 439, 444, 450, 454, e 460.

2. 9. Tateo, Bisa.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-ter. Chiunque consenta la pubblicazione, in tutto o in parte, di atti, documenti, video o immagini di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, compreso il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 114, comma *2-bis*, del codice di procedura penale, è punito con la reclusione da sei mesi a 3 anni e con l'ammenda da euro 1.000 a 7.000.

2-quater. Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, comunque acquisite, non possono essere pubblicate prima della emanazione della sentenza definitiva.

2. 15. Varchi, Maschio, Lollobrigida.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 192, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e alle intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione. ».

* **2. 17.** Siracusano, Costa, Cassinelli, Pittalis.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 192, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e alle intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione. ».

* **2. 18.** Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: acquisita una registrazione, inserire le se-

guenti: previa autenticazione da parte della polizia giudiziaria.

2. 21. Bisa, Tateo.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: acquisita una registrazione, inserire la seguente: telefonica.

2. 22. Bisa, Tateo.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo l'articolo 254-*bis*, è aggiunto il seguente:

« Art. 254-*ter*.

(Osservazione e acquisizione da remoto)

1. Nei procedimenti di criminalità organizzata, di stampo mafioso, di terrorismo e negli altri procedimenti puniti con la pena nel massimo pari ad anni dieci, il Giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, può disporre l'osservazione dei dispositivi e l'acquisizione da remoto dei dati contenuti in un sistema informatico o telematico compresi quelli relativi al traffico telefonico o telematico non altrimenti acquisibili, solo quando vi sono gravi indizi di reato e quando l'osservazione e l'acquisizione da remoto sono assolutamente indispensabili per la prosecuzione delle indagini. Ogni acquisizione deve essere autorizzata dal Pubblico Ministero e convalidata con decreto motivato dal Giudice per le indagini preliminari.

2. Si applicano l'articolo 266-*bis*, gli articoli 267, 268 e 268-*bis* e l'articolo 269 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

3. Il decreto autorizzativo, di cui al comma 1, deve essere notificato alla persona sottoposta alle indagini, alle altre parti nonché, se diversi, ai proprietari e agli utilizzatori dei dispositivi, entro quindici giorni dall'inizio delle attività oppure, ove vi sia fondato motivo di ritenere che dalla notifica possa derivare un grave pregiudizio alle indagini, il Giudice su richiesta del Pubblico Ministero può pro-

rogare tale termine ogni dieci giorni e fino ad un massimo di diciotto mesi con un provvedimento adeguatamente motivato. ».

2. 23. Varchi, Maschio, Lollobrigida.

Al comma 1, lettera b-bis), premettere la seguente:

Ob-bis) all'articolo 266, comma 1, dopo le parole: « telefoniche » sono aggiunte le seguenti: « , epistolari ».

2. 24. Ferro, Varchi, Maschio, Lollobrigida.

Al comma 1, lettera c), premettere la seguente:

Oc) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « S'intende per captatore informatico un dispositivo che acquisisce fonie, messaggistica, audio, video e dati informatici ».

2. 32. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

2. 25. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera d), sopprimere i numeri 1) e 2).

2. 27. Varchi, Maschio, Lollobrigida.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **2. 26.** Boniardi, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Paolini, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **2. 28.** Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 266, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: « 2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater. ».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:

1) al comma 1, le parole: « e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4 » sono soppresse.

2. 30. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale.

2. 29. Bisa, Tateo.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, *con le seguenti:* , escludendo i luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale.

2. 33. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, lettera c), e ovunque ricorrano nell'articolo, sopprimere le seguenti parole: o degli incaricati di pubblico servizio.

2. 6. Bisa, Tateo.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: o degli incaricati di pubblico servizio.

2. 31. Bisa, Tateo.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sono inutilizzabili ed importano l'immediata interruzione dell'intercettazione con spegnimento dei sistemi informatici utilizzati, le conversazioni di qualunque tipo tra difensore ed assistito, quand'anche l'indagato non abbia ancora comunicato all'autorità procedente la nomina del difensore ai sensi dell'articolo 96 C.p.p. In ogni caso deve procedersi senza ritardo alla immediata distruzione delle registrazioni, ad opera degli stessi soggetti delegati alle operazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 269, comma 3, Cpp.

2. 34. Potenti, Paolini, Turri, Morrone.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 226-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. I dati informatici in qualsiasi formato e contenuto trasmessi mediante strumenti e piattaforme di messaggistica istantanea P2P e/o *client-server* costituiscono comunicazioni ai sensi delle disposizioni di cui al presente Capo.

2. 132. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **2. 37.** Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **2. 44.** Tateo, Bisa.

Al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:

01) al comma 1, le parole: « al giudice » sono sostituite dalle seguenti: « al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale ».

Conseguentemente, agli articoli 267, 268 e 269 del codice di procedura penale, la parola: giudice, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: tribunale.

2. 36. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:

01) al comma 1, le parole « gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile fini della prosecuzione delle indagini » sono sostituite con le seguenti: « indizi di reato l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini » e al comma 1-bis, le parole: « dei gravi indizi » sono sostituite con le seguenti: « degli indizi ».

2. 39. Ferro, Varchi, Maschio, Lollobrigida.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 1, il terzo periodo è sostituito con il seguente: « Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le specifiche esigenze istruttorie che rendono necessaria e indispensabile tale modalità per lo svolgimento delle indagini, nonché le ragioni per le quali ritiene sia insufficiente l'utilizzo di altri mezzi di ricerca della prova; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la

pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, l'elenco puntuale dei luoghi e delle circostanze nelle quali possa operare l'attività di registrazione e l'elenco puntuale dei luoghi in cui escludere l'attivazione della funzione di captazione per ragioni di tutela della vita privata, l'indicazione degli orari e delle circostanze in cui operare l'attivazione e la disattivazione del microfono con comando attivato da remoto ».

2. 35. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 2-bis le parole: « di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater » sono sostituite con le seguenti: « di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies ».

2. 38. Varchi, Maschio, Lollobrigida.

Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 *con le seguenti:* , per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater del codice penale nonché per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4.

2. 43. Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pub-

blico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 *con le seguenti:* , per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater del codice penale.

2. 42. Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni. Qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1, il pubblico ministero ne riferisce senza ritardo al Giudice, il quale può disporre una proroga con decreto motivato per periodi successivi di durata massima fino a 30 giorni ».

2. 45. Potenti.

Al comma 1, lettera d), numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Nell'esercizio della funzione di sorveglianza il Procuratore della Repubblica nomina nell'ufficio un amministratore di sistema, responsabile del rispetto delle regolamentazioni tecniche per la trasmissione e per la trascrizione dei dati.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), dopo il numero 4) inserire il seguente:

4-bis) Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal

numero precedente con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

- 2. 41.** Turri, Paolini, Bisa, Tateo, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 1, lettera d), numero 4), aggiungere infine il seguente periodo:

Nell'esercizio della funzione di sorveglianza il Procuratore della Repubblica nomina nell'ufficio un amministratore di sistema, responsabile del rispetto delle regolamentazioni tecniche per la trasmissione e per la trascrizione dei dati.

- 2. 40.** Turri, Paolini, Bisa, Tateo, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 1, lettera e), sopprimere i numeri 1) e 2).

- 2. 46.** Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:

2-bis. Il pubblico ministero, con decreto motivato, dispone che nei verbali non siano riportate espressioni lesive che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini e nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone.

- 2. 83.** Tateo, Bisa.

Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila, *con le seguenti:* Il pubblico ministero dà indicazioni in conformità alle circolari ed alle direttive assunte dal competente Procuratore della Repubblica, sotto la vigilanza del Procuratore generale del distretto ed in conformità alla « Ricognizione di buone prassi in

materia di intercettazione di conversazioni » di cui alla delibera 29 luglio 2016 del Consiglio Superiore della Magistratura n. 285/VV/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

- 2. 77.** Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: dà indicazioni e vigila affinché *con le seguenti:* , con decreto motivato, può disporre che.

- 2. 79.** Bisa, Tateo.

Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso 2-bis), dopo le parole: riportate espressioni lesive della reputazione delle persone *inserire le seguenti:* o del loro orientamento politico, religioso, sessuale e *dopo le parole:* sensibili dalla legge *aggiungere:* nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679.

- 2. 80.** Potenti.

Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole da: o quelle *fino alla fine del comma, con le seguenti:* o comunque dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679.

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) numero 3), capoverso « 6 », al secondo periodo, sostituire le parole da: categorie, *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* e di quelli comunque contenenti dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679.

- 2. 76.** Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 1, lettera e), n. 1) capoverso « comma 2-bis », sostituire le parole da: o quelle, fino alla fine del comma, con le seguenti; o comunque dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679.

Conseguentemente, al numero 3), capoverso « comma 6 », al secondo periodo, sostituire le parole da: e di quelli, fino alla fine del periodo, con le seguenti: e di quelli comunque contenenti dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679.

2. 56. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, lettera e), numero 1) le parole: dati personali definiti sensibili dalla legge sono sostituite dalle seguenti: dati personali non rilevanti ai fini delle indagini o sensibili ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679.

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 3), comma 6, al secondo periodo sostituire le parole da: categorie, fino alla fine del periodo, con le seguenti: e di quelli che riguardano dati personali non rilevanti ai fini delle indagini o sensibili ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679.

2. 62. Varchi, Maschio, Lollobrigida.

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 4, secondo periodo, dopo le parole: Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni aggiungere le seguenti: a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni.

2. 54. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 4, secondo periodo, sostituire le

parole: rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga con le seguenti: rimanendovi per il tempo fissato dal giudice.

*** 2. 55.** Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga con le seguenti: rimanendovi per il tempo fissato dal giudice.

*** 2. 75.** Cantalamessa, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro.

Al comma 1, lettera e), numero 3, capoverso 4, secondo periodo, sostituire parole da: per il tempo fissato fino alla fine del periodo, con le seguenti: fino alla conclusione del procedimento con sentenza definitiva.

2. 78. Tateo, Bisa.

Al comma 1, lettera e), n. 3), capoverso « 4 » aggiungere in fine il seguente periodo: È comunque vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.

*** 2. 51.** Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, lettera e), n. 3), capoverso « 4 » aggiungere in fine il seguente periodo: È comunque vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conver-

azioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.

* **2. 74.** Bisa, Paolini, Tateo, Turri, Morone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 1, lettera e), punto 3), sostituire il capoverso 6 con le seguenti:

6. Ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

6-bis. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

2-bis. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 158, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza »;

b) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

« Art. 159. Sospensione del corso della prescrizione.

Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

1-bis) operazioni di stralcio di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dalla data in cui viene fissata l'udienza di cui all'articolo 268, comma 6-bis, del codice di procedura penale, sino alla chiusura della stessa, e comunque per un tempo non superiore a sessanta giorni;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale;

3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice. ».

2. 1. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Al comma 1, lettera e), punto 3), sostituire il capoverso 6 con i seguenti:

6. Ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

6-*bis*. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

2-*bis*. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 159. Sospensione del corso della prescrizione.

Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di;

1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

1-*bis*) operazioni di stralcio di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dalla data in cui viene fissata l'udienza di cui all'articolo 268, comma 6-*bis*, del codice di procedura penale, sino alla chiusura della stessa, e comunque per un tempo non superiore a sessanta giorni;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3-*bis*) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale;

3-*ter*) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che

definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha proscioltto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.

Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.

2. 2. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, sostituire le parole: Ai difensori delle parti con le seguenti: Ai difensori dell'imputato o dell'indagato ed ai difensori delle altre parti.

2. 73. Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, sostituire le parole: Ai difensori delle parti con le seguenti: Ai difensori della persona sottoposta alle indagini e ai difensori delle parti.

2. 59. Lucaselli, Varchi, Maschio, Lollobrigida.

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, primo periodo, sostituire, le parole: e ascoltare le con le seguenti: ed acquisire copia su idoneo supporto delle.

2. 47. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti: e di estrarre copia dei verbali di registrazione delle operazioni nonché copia delle registrazioni.

2. 82. Tateo, Bisa.

Al comma 1, lettera e), capoverso 6, primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: per un tempo congruo alla quantità e tipologia degli stessi e comunque non inferiore a 10 giorni, prorogabili fino ad altri 10 su istanza motivata delle parti.

2. 64. Paolini.

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: L'eventuale omissione o ritardo nella notifica ai difensori dell'avviso di deposito dà luogo ad una nullità generale, a regime intermedio, dei risultati delle intercettazioni. Terminato il deposito, il giudice invita il pubblico ministero e i difensori ad indicare, entro il termine di venti giorni o in quello da lui prorogato, le conversazioni o comunicazioni o i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ed utilizzabili. Scaduto il termine, il giudice dispone immediatamente, a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni, l'acquisizione

delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza.

* **2. 52.** Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: L'eventuale omissione o ritardo nella notifica ai difensori dell'avviso di deposito dà luogo ad una nullità generale, a regime intermedio, dei risultati delle intercettazioni. Terminato il deposito, il giudice invita il pubblico ministero e i difensori ad indicare, entro il termine di venti giorni o in quello da lui prorogato, le conversazioni o comunicazioni o i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ed utilizzabili. Scaduto il termine, il giudice dispone immediatamente, a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni, l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza.

* **2. 72.** Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, secondo periodo, sostituire le parole: indicati dalle parti con le seguenti: specificamente indicati dalle parti ».

2. 61. Maschio, Varchi, Lollobrigida.

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, secondo periodo, dopo la parola: procedendo inserire le seguenti: entro 5 giorni e alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: della relativa udienza.

* **2. 71.** Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, secondo periodo, dopo la parola: procedendo aggiungere le seguenti: entro 5 giorni e alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: della relativa udienza.

* **2. 50.** Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, lettera e), n. 3), capoverso 6, secondo periodo, dopo la parola: procedendo aggiungere le seguenti: entro 5 giorni.

2. 49. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini della dimostrazione della rilevanza, il difensore può riservarsi di depositare, nei successivi quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'elenco delle ulteriori registrazioni da lui ritenute rilevanti e di cui chiede copia.

2. 70. Marchetti, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, all'ultimo periodo sostituire le parole: ventiquattro ore con le seguenti: quarantotto ore.

2. 81. Tateo, Bisa.

Al comma 1, lettera e), n. 3), capoverso 6 aggiungere in fine le seguenti parole: della relativa udienza.

- 2. 48.** Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 7, primo periodo, sostituire le parole: Il giudice, anche nel corso delle con le seguenti: Il giudice, non oltre le.

- 2. 69.** Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 7, primo periodo, sostituire le parole: anche nel con le seguenti: non oltre il.

- 2. 60.** Maschio, Varchi, Lollobrigida.

Al comma 1 lettera e), numero 3), capoverso 7, primo periodo, le parole: espletamento delle perizie aggiungere le seguenti: utilizzando file di log come strumento per captare eventuali anomalie dell'intercettazione e possibili minacce di malware.

- 2. 68.** Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 1, lettera e) numero 3), capoverso 7, secondo periodo, sostituire le parole: Le trascrizioni o le stampe con le seguenti: Le trascrizioni e le stampe.

- 2. 67.** Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 1, lettera e) numero 3), capoverso 7, sopprimere il terzo periodo.

- 2. 66.** Boniardi, Bisa, Tateo, Turri, Paolini, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 8, primo periodo, dopo le parole: estrarre copia aggiungere la seguente: digitalizzata.

- 2. 58.** Ferro, Varchi, Maschio, Lollobrigida.

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 8, primo periodo, dopo le parole: su idoneo supporto aggiungere la seguente: informatico.

- 2. 57.** Ferro, Varchi, Maschio, Lollobrigida.

Al comma 1, lettera e), capoverso 8, primo periodo, dopo la parola: supporto aggiungere le seguenti: protetto da codice personale di accesso.

- 2. 63.** Paolini.

Al comma 1, lettera e), numero 3), dopo il capoverso 8, inserire il seguente:

« 9. I difensori, prima del deposito ai sensi del precedente comma 4, possono presentare al pubblico ministero richiesta di estrarre copia delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate ed utilizzate ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, ed hanno diritto di ottenerla in tempo utile per l'esercizio del diritto di difesa, a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni. ».

- 2. 53.** Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, lettera e), numero 3), dopo il capoverso 8, inserire il seguente:

« 8-bis. I difensori, prima del deposito ai sensi del precedente comma 4, possono presentare al pubblico ministero richiesta di estrarre copia delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate ed utilizzate ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, ed hanno diritto di ottenerla in tempo utile per

l'esercizio del diritto di difesa, a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni. ».

- 2. 65.** Turri, Paolini, Bisa, Tateo, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1) premettere le seguenti parole:

1. Le comunicazioni intercettate ai sensi dell'articolo 268 del codice di procedura penale devono essere messe in sicurezza prima del loro trasferimento.

- 2. 98.** Turri, Paolini, Bisa, Tateo, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1), sopprimere il secondo periodo.

- 2. 96.** Boniardi, Bisa, Tateo, Turri, Paolini, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 1, lettera f) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1) capoverso 1, primo periodo, dopo la parola: « intercettazioni » aggiungere le seguenti: « e sono coperti da segreto »;

b) sopprimere il numero 2).

- 2. 86.** Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1), primo periodo, dopo le parole: ed eseguito le intercettazioni aggiungere le seguenti: e sono coperti da segreto.

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1), sopprimere il secondo periodo.

- 2. 87.** Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1), primo periodo, dopo le parole: ed eseguito le intercettazioni aggiungere le seguenti: e sono coperti da segreto.

- * 2. 97.** Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1), primo periodo, dopo le parole: ed eseguito le intercettazioni aggiungere le seguenti: e sono coperti da segreto.

- * 2. 88.** Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, lettera f), numero 1), terzo periodo, sostituire le parole: per l'esercizio dei loro diritti e facoltà fino alla fine del periodo con le seguenti: è consentito, nell'esercizio dei loro diritti, l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate con facoltà di farne eseguire la trasposizione su idoneo supporto.

- 2. 100.** Potenti.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

- * 2. 85.** Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

- * 2. 95.** Cantalamessa, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).

- ** 2. 90.** Varchi, Maschio, Lollobrigida.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).

**** 2. 94.** Marchetti, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 3) con il seguente: il comma 2 è sostituito del seguente:

« 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271, comma 3, le registrazioni, i flussi informatici, i metadati e la documentazione, ove si sia proceduto per reati puniti con la reclusione non inferiore a 5 anni, vengono criptate e conservata in archivio riservato, dal quale possono essere estratte e decifrate, solo laddove, in base a nuovi fatti, indagini o informazioni si abbia fondata ragione di ritenere che possano risultare decisive a fini probatori nel medesimo o in altro procedimento penale ».

2. 92. Paolini.

Al comma 1, lettera f), numero 3) capoverso 2), secondo periodo, dopo la parola: procedimento, aggiungere le seguenti: fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

*** 2. 89.** Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, lettera f), numero 3) capoverso 2), secondo periodo, dopo la parola: procedimento, aggiungere le seguenti: fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

*** 2. 91.** Lollobrigida, Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera f), numero 3) capoverso 2), secondo periodo, dopo la parola: procedimento, aggiungere le seguenti: fermo restando quanto previsto dall'arti-

colo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

*** 2. 93.** Di Muro, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Cantalamessa.

Al comma 1, lettera f) numero 3) aggiungere in fine il seguente periodo: In caso di mancata distruzione, la comunicazione a qualunque titolo o la pubblicazione dei contenuti delle registrazioni è punibile con la pena di cui all'articolo 379-bis del codice penale.

2. 99. Potenti.

Al comma 1, lettera f), numero 3), aggiungere in fine il seguente periodo: Salvi i casi di cui all'articolo 271, commi 1 e 3, la documentazione non acquisita deve comunque essere distrutta e non può in ogni caso essere impiegata in procedimenti diversi.

2. 84. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, lettera g), sopprimere i numeri 01) e 1).

2. 102. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 01).

Conseguentemente, al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole: dall'articolo 266, comma 2-bis con le seguenti: dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.

2. 108. Varchi, Maschio, Lollobrigida.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 01).

*** 2. 103.** Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 01).

* **2. 109.** Boniardi, Bisa, Tateo, Turri, Paolini, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 1, lettera g), numero 01), capoverso 1 aggiungere in fine le seguenti parole: purché siano connessi, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, a quelli in relazione quali l'autorizzazione sia stata *ab origine* disposta.

2. 101. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).

* **2. 114.** Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).

* **2. 104.** Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: con captatore informatico.

2. 113. Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 1, lettera g), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* captatore informatico *con le seguenti:* attività di captazione informatica;

b) *sopprimere la parola:* portatile.

Conseguentemente:

al comma 2, lettera a), capoverso « Art. 89 »:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile *con le seguenti:* attività di captazione informatica su dispositivo elettronico;

b) *al comma 2 sostituire le parole:* captatore informatico in dispositivi elettronici portatili *con le seguenti:* attività di captazione informatica su dispositivo elettronico;

c) *al comma 5, sostituire le parole:* del captatore *con le seguenti:* delle attività di captazione informatica su dispositivo elettronico;

al comma 3, sostituire le parole: captatore informatico su dispositivo elettronico portatile *con le seguenti:* strumenti o attività di captazione informatica su dispositivo elettronico.

2. 107. Varchi, Maschio, Lollobrigida.

Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 1-bis), *sostituire le parole:* con captatore informatico *con le seguenti:* con strumento informatico.

2. 112. Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 1-bis), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* purché siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata *ab origine* disposta.

* **2. 105.** Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 1-bis), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* purché siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata *ab origine* disposta.

* **2. 111.** Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 1-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e purché si tratti di procedimenti ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12.

- 2. 110.** Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 1, lettera g), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo il caso di intercettazioni di comunicazioni e conversazioni tra avvocato e cliente.

- 2. 106.** Lucaselli, Varchi, Maschio, Lollobrigida.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

- 2. 115.** Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

- 2. 116.** Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

- 2. 118.** Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, lettera m), capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: dal pubblico ministero aggiungere le seguenti: e che devono essere indicati in uno specifico elenco separato.

- 2. 124.** Tateo, Bisa.

Al comma 1, lettera m), capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: entro il termine di venti giorni con le seguenti: entro il termine di 60 giorni.

- * 2. 119.** Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, lettera m), capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: entro il termine di venti giorni con le seguenti: entro il termine di 60 giorni.

- * 2. 122.** Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 1, lettera m), capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: entro il termine di venti giorni con le seguenti: , entro la conclusione della fase dibattimentale.

- 2. 123.** Tateo, Bisa.

Al comma 1, lettera m), capoverso 2-bis, terzo periodo sostituire le parole: Sull'istanza provvede il pubblico ministero con le seguenti: Sull'istanza provvede il giudice.

- 2. 120.** Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, lettera m), capoverso 2-bis sostituire il quarto periodo con il seguente: In caso di omesso deposito o omesso avviso al difensore, i risultati delle intercettazioni sono affetti da nullità a regime intermedio.

- 2. 121.** Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

- * 2. 125.** Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

- * 2. 126.** Di Muro, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Marchetti, Cantalamessa.

Al comma 1, lettera o), capoverso 2-bis, secondo periodo sostituire le parole: Entro 15 giorni con le seguenti: Entro 30 giorni.

**** 2. 127.** Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, lettera o), capoverso 2-bis, secondo periodo sostituire le parole: Entro 15 giorni con le seguenti: Entro 30 giorni.

**** 2. 128.** Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 1, lettera o), capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: Entro quindici giorni con le seguenti: Entro l'udienza di cui all'articolo 455 cpp.

2. 129. Bisa, Tateo, Turri.

Al comma 1, lettera o), capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: comma 4, il difensore aggiungere le seguenti: delle parti.

2. 130. Tateo, Bisa.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

2. 131. Varchi, Maschio, Lollobrigida.

Al comma 1, sostituire, la lettera q) con la seguente: q) gli articoli 268-bis e 268-quater sono abrogati.

2. 133. Tateo, Bisa.

Sopprimere il comma 2.

2. 7. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 2, lettera a), capoverso « Art. 89 », comma 1 secondo periodo, sostituire le parole: captatore informatico con le seguenti: strumento informatico.

2. 135. Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 2, lettera a), capoverso « Art. 89 » comma 1, ultimo periodo, sopprimere la parola: portatile.

Conseguentemente, alla medesima lettera a), capoverso « Art. 89 », comma 2, sopprimere la parola: portatili.

2. 136. Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 2, lettera a), capoverso « Art. 89 », comma 1, secondo periodo sopprimere la parola: portatile.

2. 137. Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 2, lettera a), capoverso « Art. 89 », comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I risultati delle intercettazioni realizzate con programmi diversi da quelli di cui al presente comma sono inutilizzabili in ogni stato e grado del procedimento.

*** 2. 138.** Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 2, lettera a), capoverso « Art. 89 », comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I risultati delle intercettazioni realizzate con programmi diversi da quelli di cui al presente comma sono inutilizzabili in ogni stato e grado del procedimento.

*** 2. 19.** Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 2, lettera a), capoverso « Art. 89 », comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I risultati delle intercettazioni realizzate con programmi diversi da

quelli di cui al presente comma sono inutilizzabili in ogni stato e grado del procedimento.

* **2. 20.** Lollobrigida, Varchi, Maschio.

Al comma 2, lettera a), capoverso « Art. 89 » comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In ogni caso i programmi di cui al presente comma devono essere strutturati esclusivamente per lo svolgimento delle operazioni e comunque programmati per l'autodisinstallazione entro il termine massimo di un anno dall'installazione. Le intercettazioni eventualmente ottenute con programmi captatori non conformi ai requisiti di cui al presente articolo non sono utilizzabili e devono essere distrutte entro il termine inderogabile di 5 giorni dalla data in cui venga rilevata la non conformità dei programmi informatici.

2. 134. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracuso.

Al comma 2, lettera b), capoverso « Art. 89-bis », comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e determina il momento nel quale devono essere obbligatoriamente cancellati i dati trasmessi al server dal captatore esterno.

2. 141. Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 2, lettera b), capoverso « Art. 89-bis », comma 3, primo periodo, sostituire le parole: i difensori delle parti con le seguenti: i difensori delle persone sottoposte alle indagini.

Conseguentemente, alla medesima lettera b), capoverso « Art. 89-bis », comma 4, primo periodo, sostituire le parole: i difensori delle parti con le seguenti: i difensori delle persone sottoposte alle indagini.

2. 140. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracuso.

Al comma 2, lettera b), capoverso « Art. 89-bis », comma 3, primo periodo, dopo le parole: da un interprete aggiungere le seguenti: e da un consulente esperto fonico.

2. 139. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracuso.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 226, comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: « L'autorizzazione non può essere concessa e, se accordata, viene meno quando le intercettazioni o le registrazioni sono svolte in violazione dell'articolo 68 terzo comma della Costituzione o dell'articolo 17, comma 5 dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni; al materiale così raccolto si applica l'articolo 271, comma 3 del codice di procedura penale ».

2. 143. Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la definizione di disposizioni in materia di installazione e utilizzo dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile.

2-ter. Al fine di procedere, attraverso il disegno di legge di cui al comma 2-bis, alla definizione di disposizioni in materia di installazione e utilizzo dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, le norme introdotte dal-

l'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, nonché quelle introdotte dall'articolo 1, comma 4, lettere *a)* e *b)* della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e dal comma 1, lettera *c)*, lettera *d)*, punti 1) e 2) e lettera *g)*, punto 1), del presente articolo, non trovano applicazione fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al comma 2-*bis* del presente articolo, e comunque fino al 30 giugno 2021.

*** 2. 117.** Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la definizione di disposizioni in materia di installazione e utilizzo dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile.

2-*ter*. Al fine di procedere, attraverso il disegno di legge di cui al comma 2-*bis*, alla definizione di disposizioni in materia di installazione e utilizzo dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, le norme introdotte dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, nonché quelle introdotte dall'articolo 1, comma 4, lettere *a)* e *b)* della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e dal comma 1, lettera *c)*, lettera *d)*, punti 1) e 2) e lettera *g)*, punto 1), del presente articolo, non trovano applicazione fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al comma 2-*bis* del presente articolo, e comunque fino al 30 giugno 2021.

*** 2. 142.** Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « della giustizia », inserire le seguenti: « , previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali »;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I requisiti di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico, svolte ai sensi dell'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ».

**** 2. 145.** Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « della giustizia », inserire le seguenti: « , previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali »;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I requisiti di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico, svolte ai sensi dell'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ».

**** 2. 147.** Di Muro, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Cantalamessa.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « della giustizia », inserire le seguenti: « , previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali »;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I requisiti di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico, svolte ai sensi del-

l'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ».

**** 2. 149.** Lollobrigida, Varchi, Maschio.

Al comma 3, sostituire la parola: cap-tatore con la seguente: strumento.

2. 144. Marchetti, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , non alterino il contenuto del dispositivo in cui sono installati, mantengano traccia delle operazioni svolte, non siano connessi ad applicazioni informatiche offerte sul mercato neppure con filtri idonei a selezionare i destinatari, ma siano installati direttamente sul dispositivo del soggetto da sottoporre a intercettazione e non consentano l'archiviazione dei dati acquisiti in sistemi cloud.

*** 2. 150.** Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , non alterino il contenuto del dispositivo in cui sono installati, mantengano traccia delle operazioni svolte, non siano connessi ad applicazioni informatiche offerte sul mercato neppure con filtri idonei a selezionare i destinatari, ma siano installati direttamente sul dispositivo del soggetto da sottoporre a intercettazione e non consentano l'archiviazione dei dati acquisiti in sistemi cloud.

*** 2. 151.** Paolini, Turri, Morrone, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , non alterino il contenuto del dispositivo in cui sono installati, mantengano traccia delle operazioni svolte, non siano connessi ad applicazioni informatiche offerte sul mercato neppure con

filtri idonei a selezionare i destinatari, ma siano installati direttamente sul dispositivo del soggetto da sottoporre a intercettazione e non consentano l'archiviazione dei dati acquisiti in sistemi cloud.

*** 2. 152.** Lollobrigida, Varchi, Maschio.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al presente comma stabilisce altresì le misure da adottare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51, per la sicurezza dei dati personali contenuti nell'archivio.

**** 2. 153.** Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al presente comma stabilisce altresì le misure da adottare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51, per la sicurezza dei dati personali contenuti nell'archivio.

**** 2. 154.** Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al presente comma stabilisce altresì le misure da adottare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51, per la sicurezza dei dati personali contenuti nell'archivio.

**** 2. 155.** Lollobrigida, Varchi, Maschio.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Il Ministro della giustizia, nell'ambito della Relazione sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12, riferisce altresì in merito alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.

2. 158. Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il Ministro della giustizia, entro il 1° giugno 2020, presenta alle Camere una relazione contenente la ricognizione delle strutture tecniche e informatiche in uso alle Procure nonché dei periti informatici in servizio presso le stesse, evidenziando le carenze riscontrate.

* **2. 156.** Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il Ministro della giustizia, entro il 1° giugno 2020, presenta alle Camere una relazione contenente la ricognizione delle strutture tecniche e informatiche in uso alle Procure nonché dei periti informatici in servizio presso le stesse, evidenziando le carenze riscontrate.

* **2. 157.** Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 8, sostituire le parole: al 30 aprile 2020 con le seguenti: all'approvazione da parte delle Commissioni parlamentari competenti di un documento che attesti l'affidabilità, la sicurezza e l'efficacia del sistema di trasmissione delle intercettazioni redatto a cura del Procuratore della Repubblica.

2. 160. Marchetti, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 8, sostituire le parole: al 30 aprile 2020 con le seguenti: all'approvazione da parte delle Commissioni parlamentari competenti di un documento attestante la funzionalità e segretezza dei servizi relativi al sistema di trasmissione delle intercettazioni redatto a cura del Ministero della giustizia.

2. 159. Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Al comma 8, sostituire le parole: al 30 aprile 2020 con le seguenti: all'approvazione da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di un documento che attesti l'affidabilità, la sicurezza e l'efficacia del sistema di trasmissione delle intercettazioni presentato dal Ministro della giustizia.

2. 161. Marchetti, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Di Muro, Cantalamessa.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operante alle dirette dipendenze del Ministro, denominata Struttura tecnica per la segretezza delle intercettazioni trasmesse.

2. 162. Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro e composta da otto qualificati consulenti, fra cui esperti in protezione dei dati personali e sicurezza informatica,.

2. 163. Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del

Ministero della giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, presieduta dal Ministro della giustizia costituita da dieci professori universitari.

8-ter. La partecipazione alla commissione, di cui al comma 8-bis è a titolo gratuito.

- 2. 172.** Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo e presenta annualmente al Parlamento una relazione.

8-ter. La commissione, di cui al comma 8-bis, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici qualificati esperti o consulenti provenienti da diverse categorie professionali.

8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-ter, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del biennio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e Speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.

- 2. 164.** Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. In prima applicazione, fino al 30 marzo 2021, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e consulenza, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo.

8-ter. La commissione, di cui al comma 8-bis nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici qualificati esperti o consulenti provenienti da diverse categorie professionali.

8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-ter, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.

- 2. 165.** Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. In prima applicazione, fino al 30 marzo 2021, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e consulenza, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo.

8-ter. La commissione di cui al comma 8-bis nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente

riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.

- 2. 166.** Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da qualificati esperti provenienti da diverse categorie professionali e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-ter. La commissione di cui al comma *8-bis* nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti,

8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *8-ter*, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.

- 2. 178.** Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-ter. La commissione di cui al comma *8-bis* nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti.

8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *8-ter*, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.

- 2. 179.** Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, supporto, consulenza e analisi.

8-ter. La Commissione di cui al comma *8-bis* può avvalersi fino ad un massimo di dieci consulenti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro.

8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *8-ter*, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.

- 2. 181.** Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione costituita da qualificati esperti provenienti da diverse categorie professionali e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *8-bis*, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.

- 2. 168.** Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commis-

sione costituita da qualificati esperti provenienti da diverse categorie professionali.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *8-bis*, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.

- 2. 167.** Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione costituita da dodici comprovati esperti e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *8-bis*, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

- 2. 171.** Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

« 8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione costituita da sei qualificati esperti fra avvocati dello Stato e professori universitari.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia ».

- 2. 169.** Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

« 8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione costituita da sei qualificati esperti e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia ».

- 2. 170.** Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

« 8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della giustizia, è istituita una apposita Commissione costituita da qualificati esperti provenienti da diverse categorie professionali.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia ».

- 2. 173.** Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

« 8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, presieduta dal Ministro della giustizia costituita da professori universitari.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia ».

- 2. 174.** Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

« 8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia ».

- 2. 175.** Marchetti, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Di Muro.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

« 8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti, in particolare magistrati contabili, amministrativi e ordinari.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 1,5 milioni

di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia ».

- 2. 176.** Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

« 8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti fra professori universitari e avvocati dello Stato.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia ».

- 2. 177.** Potenti, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

« 8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione

delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, supporto, consulenza e analisi.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia ».

- 2. 180.** Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni del presente provvedimento, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

- 3. 1.** Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni del presente provvedimento, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

- 3. 2.** Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 13 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.

- 3. 10.** Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 10 milioni di euro,

si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.

- 3. 7.** Marchetti, Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni del presente provvedimento, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

- 3. 3.** Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 9 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.

- 3. 6.** Marchetti, Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 8 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.

- 3. 5.** Marchetti, Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 13 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze

indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. 9. Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 8 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. 4. Marchetti, Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 10 milioni di euro,

si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

3. 8. Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.